



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato dott. Pier Paolo Lanni,

letta la proposta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con contestuale istanza di concessione di misure protettive, presentata da Matteo Abbruzzese;

visto l'art. 70 C.C.I., pronuncia il seguente

DECRETO

- osservato che la proposta è stata depositata da soggetto qualificabile come consumatore, non assoggettato né assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) C.C.I.;
- che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 67-68 C.C.I.;
- che i ricorrenti hanno indicato l'elenco dei creditori e ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- che in atti vi è l'attestazione, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (Avv. Andrea Marchesini), di completezza ed attendibilità della documentazione depositata, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.;
- che questa relazione fornisce elementi sufficienti in punto di meritevolezza (da valutare nel quadro della patologia riscontrata dagli accertamenti dell'OCC) e di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria);

P.Q.M.

1) dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori; nella



comunicazione che precede, l'O.C.C. indicherà altresì ai creditori il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

2) dispone che tutti i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui al punto 1), comunichino all'O.C.C. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; si precisa che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

3) assegna ai creditori termine di venti giorni a partire dalla comunicazione dell'O.C.C. di cui al punto 1) per presentare osservazioni - da inviare all'O.C.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata da questi precedentemente comunicato - sia in relazione al piano sia in relazione alle misure sospensive accordate;

4) dispone che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per osservazioni di cui al punto 3), sentito il debitore, riferisca al giudice sulle osservazioni eventualmente presentate e proponga le modifiche al piano che ritenesse necessarie.

Si comunichi.

Verona, 12/08/2023

Il Giudice
dott. Pier Paolo Lanni

